



FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE
ASSICURAZIONI E CREDITO
Corso Fogazzaro 21 - Vicenza
Tel. 0444 543541 - Fax 0444 544719
fisac.vicenza@informafisac.it

POLIZZA 2010 PROGRAMMA PIU'

La Fisac Cgil del Veneto offre a tutti i propri iscritti la possibilità di ampliare i massimali e i tipi di rischi coperti dalla polizza Responsabilità Civile Famiglia che viene data in omaggio con l'iscrizione per l'anno 2010.

Riportiamo di seguito le opzioni contenute nella POLIZZA "Programma Più".

SEZIONE UNO: AUMENTO MASSIMALE RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a :

MASSIMALE	EUR 365.000,00 in eccesso a EUR 155.000,00 assicurati con RC Famiglia e che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo
PREMIO LORDO	EUR 10,00 per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza;

La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

❖ RC FAMIGLIA

- ✓ **Fatti della vita privata**
- ✓ **Alla pratica di sports in genere,**
escluse competizioni di carattere agonistico
- ✓ **Alla conduzione delle abitazioni**
costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l'antenna televisiva; per i danni da spargimento d'acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00 per sinistro.
- ✓ **Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco**
a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
- ✓ **Alla proprietà ed all'uso di velocipedi, animali da sella e di cani**
Con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00.
Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con il disposto dell'Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni.
- ✓ **All'impiego di collaboratori familiari**

nello svolgimento delle proprie mansioni.
Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi.

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Cagionati dolosamente;
- b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio;
- g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all'interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze;
- i) Inerenti ad attività professionali;
- j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- k) Da inquinamento;
- l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Gli Assicurati
- I loro ascendenti o discendenti.

SEZIONE DUE: RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

➤ **MASSIMALE R C FABBRICATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

MASSIMALE	EUR 155.000,00 unico	che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo
PREMIO LORDO	EUR 10,00	per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza.

❖ **RC FABBRICATI**

✓ **Proprietà delle abitazioni**

Danni cagionati a terzi, in dipendenza della proprietà delle abitazioni indicate in polizza e relative pertinenze; sono considerati tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua se determinati da occlusioni o gelo di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, nonché i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

IN CASO DI SINISTRO

▪ **Denuncia del danno ed obblighi relativi**

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

▪ **Gestione delle vertenze**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

<p>SEZIONE TRE: INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE</p>

➤ **CAPITALE ASSICURATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a:

OPZIONE 1

CAPITALE ASSICURATO

EUR 103.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 50,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 30,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2

CAPITALE ASSICURATO

EUR 155.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 75,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 40,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 3

CAPITALE ASSICURATO

EUR 260.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 125,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 65,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza.

❖ **Abitazione in proprietà e/o locazione**

❖ **Contenuto dell'abitazione**

❖ **Ricorso Terzi da Incendio**

E' assicurato nell'ambito delle somme indicate in Scheda il risarcimento dei danni materiali diretti subiti dall'abitazione e dal suo contenuto, provocati da:

- ✓ **Incendio**
compresi i guasti per impedirne la propagazione.
- ✓ **Fumo**
sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati.
- ✓ **Scoppio**
di impianti o bombole di gas adibiti ad uso domestico, di apparecchi e di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, di apparecchi a vapore e per acqua calda e di tubi catodici TV compresi i danni al televisore.
- ✓ **Esplosione**
di gas ad uso domestico, anche se in bombole, o di vapori infiammabili sviluppatosi da combustibili ad uso riscaldamento.
- ✓ **Implosione**
per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
- ✓ **Azione del fulmine, correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici**
dall'indennizzo di ciascun sinistro viene dedotta la cifra fissa indicata nella Scheda.
- ✓ **Caduta di aeromobili**
loro parti o cose da essi trasportate.
- ✓ **Bang sonico**
determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.
- ✓ **Urto di veicoli stradali**
anche di proprietà del Contraente.
- ✓ **Caduta di antenne radio-televisive**
compresi i danni subiti dalle antenne.

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti provocati da:

- ✓ **Fuoriuscita d'acqua**
in seguito a guasto o rottura accidentali degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
non sono compresi i danni causati da:
 - guasto o rottura di tubature mobili o di condutture e dei relativi raccordi che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici,
 - guasto o rottura provocati dal gelo;
 - guasto o rottura di condutture completamente interrate
 - trabocchi di fognatura.
 Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 258,00.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.
- ✓ **Acqua condotta**
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde:
 - a) dei danni causati da umidità, stillicidio, trabocamenti, rigurgito di fognature;
 - b) dei danni derivanti dal gelo;
 - c) dei danni provocati da colaggio o rottura degli impianti di estinzione;
 - d) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 155,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.

✓ **Fenomeni Elettrici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenze di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 155,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.

✓ **Trombe, tempeste, uragani, bufere, grandine**

purchè determinati esclusivamente dall'azione immediata e diretta sulle cose assicurate dei seguenti fenomeni:

- vento,
- urto di cose trasportate dal vento e/o crollate per effetto del vento,
- precipitazione atmosferiche.

Sono esclusi i danni conseguenti a crollo o scoperchiamento – anche se parziali – di fabbricati aperti da uno o più lati.

Dall'indennizzo relativo a ciascun sinistro viene dedotto lo scoperto del 20% col minimo di € 516,46.

Massimo risarcimento: Opzione 1 € 30.000 Opzioni 2 e 3 € 50.000 compresi nella somma assicurata.

✓ **Scioperi, atti vandalici**

Cagionati da scioperanti o altre persone che prendono parte a tumulti o sommosse o che commettono, anche individualmente, azioni dolose, escluso terrorismo e sabotaggio.

L'assicurazione è estesa al pagamento dei danni provocati da altre azioni dolose, compresi gli atti vandalici, commessi da più persone o anche individualmente. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Dall'indennizzo relativo a ciascun sinistro viene dedotto lo scoperto del 20% col minimo di € 516,46.

Massimo risarcimento: Opzione 1 € 30.000 Opzioni 2 e 3 € 50.000 compresi nella somma assicurata.

L'assicurazione, nell'ambito delle somme assicurate, comprende il risarcimento:

✓ **Spese di demolizione e sgombero**

delle spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati delle cose assicurate danneggiate in conseguenza di evento indennizzabile in base al contratto;

Massimo risarcimento: € 2.582,28.

✓ **Trasloco, trasferimento e soggiorno**

delle spese sostenute dal Contraente per traslocare i mobili, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile dalle garanzie e per il tempo necessario alla riparazione dei danni;

Massimo risarcimento: € 1.549,37.

✓ **Danni Conseguenziali**

dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa delle seguenti circostanze:

- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

La presente estensione di garanzia è operante per le merci in refrigerazione, con il limite di € 258,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di € 52,00 per sinistro.

✓ **Perdita pigioni**

del danno derivante dalla perdita dei canoni di affitto per l'abitazione assicurata regolarmente affittata e rimasta danneggiata in caso di mancato godimento dell'abitazione stessa dovuto a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia, e limitatamente al tempo strettamente necessario al ripristino delle parti danneggiate. In ogni caso il risarcimento massimo non può superare il 10% della somma assicurata per l'incendio dell'abitazione ed è previsto unicamente a favore del Contraente in quanto proprietario dell'abitazione stessa. Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardo nel ripristino dei locali danneggiati dovuto a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'assicurazione comprende inoltre i danni:

✓ **Pertinenze**

alle pertinenze dell'abitazione se questa è assicurata; sono considerate pertinenze, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;

✓ **Contenuto dipendenze**

al contenuto delle dipendenze se è assicurato il contenuto dell'abitazione.

❖ **Abitazione condotta in locazione**

Relativamente alle abitazioni condotte in locazione, l'assicurazione, salvo quanto previsto al capoverso successivo, vale esclusivamente per i danni previsti dalla presente Sezione di garanzia, dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588-1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni del presente contratto nei limiti delle somme assicurate.

Per le abitazioni condotte in locazione le garanzie sono operative per le tappezzerie, tinteggiature, moquettes ed ogni altro rivestimento interno applicati dal Contraente e le cui spese di ripristino debbano essere dallo stesso sostenute. L'indennizzo viene corrisposto in eccedenza alla somma assicurata per l'incendio dell'abitazione, con il massimo del 5% di detta somma.

❖ **Ricorso Terzi**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalle garanzie che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto e fino alla concorrenza del massimale convenuto a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili ed agli immobili dei vicini.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività di qualsiasi genere, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

Sono esclusi:

- (a) I danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- (b) I danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

□ **COLPA GRAVE**

L'assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente e/o delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge.

Validi esclusivamente in caso di danno a Fabbricato e/o Contenuto abitazione e dipendenze.

Δ Assicurazione a primo rischio assoluto

La Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, cioè a ridurre l'indennizzo qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del contenuto dell'abitazione e delle dipendenze.

DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- a cose mobili non di proprietà del Contraente e/o delle persone con lui conviventi;
- a cose mobili riposte all'aperto, su balconi e terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;
- a veicoli a motore e natanti e loro parti; l'assicurazione è tuttavia operativa per ciclomotori o loro parti, riposti nelle dipendenze;
- a serre nonché a tettoie in materiale combustibile o in metallo.
- riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

▪ **Operatività dell'assicurazione**

L'assicurazione è operativa a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:

- siano adibiti per almeno ¾ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, depositi agricoli, cinematografi, teatri, discoteche;

Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili. I solai e le armature del tetto possono essere comunque costruiti.

▪ **Cambiamento delle abitazioni assicurate**

In caso di cambiamento delle abitazioni le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del danno e obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro dieci giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente entro i cinque giorni successivi alla data della denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Liquidazione dei danni

- **Abitazione e pertinenze**

La SASA rimborsa, entro i limiti delle somme assicurate, le spese di ricostruzione a nuovo, sia in caso di danno parziale che totale, senza tener conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell'abitazione nonché relative pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti, escluso il valore

dell'area, l'indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l'art. 1907 del Codice Civile. Tale riduzione non ha luogo a condizione che il valore di ricostruzione a nuovo accertato al momento del sinistro non superi del 15% la somma assicurata.

SEZIONE QUATTRO: IL FURTO E LA RAPINA

CAPITALE ASSICURATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a:

OPZIONE 1

CAPITALE ASSICURATO	EUR 5.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo.
PREMIO LORDO	EUR 50,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;
	EUR 30,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2

CAPITALE ASSICURATO	EUR 10.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo.
PREMIO LORDO	EUR 100,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;
	EUR 60,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza.

a) Furto e rapina del contenuto dell'abitazione

E' assicurato, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, il risarcimento della perdita del contenuto dell'abitazione in conseguenza di:

Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell'interno dell'abitazione mediante:

- **scasso** di sistemi di chiusura, inferriate infisse nei muri, superfici in cristallo antisfondamento; sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; per le abitazioni situate oltre il 2° piano fuori terra, esclusi i piani attici, viene considerata scasso anche la sola rottura di vetri, cristalli non antisfondamento o inferriate non infisse nei muri purché i ladri si siano introdotti mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale;
- **uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili**, qualora l'introduzione sia avvenuta attraverso mezzi di chiusura e/o protezione muniti di serrature a più mandate, purché gli altri mezzi di chiusura e/o protezione non siano manovrabili dall'esterno e non permettano l'introduzione nei locali se non mediante scasso dei medesimi, oppure se muniti di serrature a più mandate, mediante l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. L'uso di chiave vera, anche se fraudolento, non equivale ad uso di chiave falsa;
- **modalità diverse da quelle predette**, purché nei locali dell'abitazione sia presente il Contraente o persona con lui convivente di età non inferiore ai 16 anni o collaboratore familiare.

Rapina avvenuta nell'abitazione, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'abitazione stessa.

Criteri di indennizzo

L'indennizzo è riconosciuto nell'ambito della somma assicurata con i seguenti limiti:

- EUR 7.500,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 5% della somma assicurata per denaro.

L'assicurazione comprende il risarcimento:

Furto e rapina del contenuto delle dipendenze; della perdita del contenuto delle dipendenze in conseguenza di furto e di rapina commessi con le stesse modalità previste per l'abitazione, nell'ambito della somma assicurata e fino alla concorrenza del 10% di detta somma;

Spese per danneggiamenti da furto e rapina; da danni, anche se derivanti da atti vandalici, alla parte muraria, al contenuto ed ai mezzi di chiusura e/o protezione sia dell'abitazione che delle dipendenze, cagionati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina nonché il furto di detti mezzi di chiusura e/o protezione. Il risarcimento è effettuato nell'ambito della somma assicurata.

Spese per potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione; delle spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina. Il risarcimento è effettuato nell'ambito della somma assicurata e fino alla concorrenza del 5% di detta somma.

Chiavi vere; della perdita del contenuto dell'abitazione o delle dipendenze in conseguenza di furto perpetrato con uso di chiavi vere, purché i ladri si siano impossessati di dette chiavi solo mediante rapina ai danni del Contraente o di persona con lui convivente. La garanzia è operativa dalle ore 24.00 del giorno della denuncia della rapina alle Autorità di Polizia o ai Carabinieri alle ore 24.00 del terzo giorno successivo. Il risarcimento è effettuato nell'ambito delle somme assicurate.

b) Scippo e Rapina

L'assicurazione è estesa al risarcimento della perdita degli oggetti portati con sé al di fuori della propria abitazione dal Contraente o da ogni persona con lui convivente in conseguenza di scippo e rapina. Questa estensione di garanzia è prestata fino ad un massimale pari al 20% della somma assicurata contro il Furto e la Rapina del Contenuto dell'abitazione. La copertura vale per le persone di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 80 anni ed è operativa in tutto il mondo.

Criteri di indennizzo

L'indennizzo è riconosciuto nell'ambito della somma assicurata di cui al precedente **punto b)** con il limite del 20% complessivo per denaro e documenti personali.

Spese per danneggiamento agli oggetti personali

La garanzia comprende, nell'ambito della somma assicurata, il risarcimento dei danni subiti dagli oggetti personali nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo o della rapina.

Spese sanitarie per lesioni alla persona

Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina, le persone assicurate subiscano un infortunio che comporti il meno ricovero, la SASA rimborsa le spese sostenute per:

- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o in ambulatorio;
- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche;
- medicinali e materiale di cura prescritti dal medico;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- rette di degenza;
- cure mediche;
- trattamenti fisioterapici rieducativi.

Il rimborso è effettuato fino a EUR 1.000,00 per persona.

DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- determinati da dolo o colpa grave del Contraente o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge comprese le persone con lui coabitanti e le persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- a cose non di proprietà del Contraente e/o delle persone con esso conviventi;
- a cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- oggetti portati con sé per lo svolgimento di attività professionali;
- a veicoli a motore e natanti o loro parti e accessori; l'assicurazione è tuttavia operativa per i ciclomotori o loro parti per i casi di furto o rapina del contenuto dell'abitazione e per gli apparecchi radio o fonoriproduttori anche per i casi di scippo o rapina fuori abitazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Operatività dell'assicurazione in caso di furto

L'assicurazione è operante a condizione che le pareti dei locali assicurati (abitazione e dipendenze) confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura.

Cambiamento delle abitazioni

In caso di cambiamento delle abitazioni le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla SASA, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di rischio.

Sospensione dell'assicurazione furto per disabitazione dei locali contenenti le cose assicurate

Per disabitazione si intende l'assenza continuativa dall'abitazione del Contraente o delle persone con lui conviventi; la presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Se i locali sono adibiti a dimora abituale, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di disabitazione; la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione consecutiva per gioielli e oggetti di metallo prezioso, libretti, titoli di credito e denaro.

La disabitazione si intende interrotta nel caso che i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento. Qualora i locali siano adibiti a dimora saltuaria, la copertura per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, denaro nonché per le collezioni in genere e le pellicce è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente e/o delle persone con lui conviventi.

IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del danno ed obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente entro i 5 giorni successivi alla denuncia deve inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonché, pena l'inoperatività della garanzia, copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Nel caso di infortunio conseguente a scippo o rapina, la denuncia deve essere corredata di certificato medico.

L'Assicurato deve presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della SASA e qualsiasi indagine od accertamenti che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Liquidazione dei danni

La liquidazione viene effettuata in base al valore commerciale che avevano le cose asportate o danneggiate al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, la SASA rimborsa le spese sostenute dal Contraente per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte; l'indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Nel caso di collezioni, parzialmente asportate o danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Il risarcimento dei danni relativi a "documenti personali" riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti.

Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cura ultimata e previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

Assicurazione a primo rischio assoluto

La SASA rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, cioè a ridurre l'indennizzo qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale delle cose complessivamente garantite.

Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla SASA appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della SASA se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la SASA ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla SASA.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla SASA dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la SASA risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata annuale di premio scadente dopo il sinistro, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della SASA, può essere reintegrato mediante pagamento del corrispondente rateo di premio.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo